

Svolgimento del processo

F. Renata impugnava in sede giurisdizionale, gli avvisi di accertamento con cui l'Agenzia Entrate rettificava e quantificava, per gli anni 2003 e 2005, i redditi derivanti dalla partecipazione nella snc Alfa, della quale la F. era socia al 49%; ciò faceva sulla base del reddito in precedenza accertato nei confronti della società partecipata, divenuto definitivo, per acquiescenza della stessa, all'operato maggior accertamento.

L'adita CTP di Vicenza, con sentenza in data 08.01.2013, accoglieva il quarto motivo del ricorso, con il quale veniva denunciata la illegittimità dell'atto, perché sottoscritto da funzionario non legittimato alla relativa sottoscrizione, per carenza del relativo potere.

L'Agenzia impugnava detta decisione, ma la CTR di Venezia-Mestre, giusta decisione in epigrafe indicata ed in questa sede impugnata, confermava la sentenza di primo grado, integrandola nella parte motiva.

Avverso quest'ultima decisione, l'Agenzia Entrate ha, quindi, proposto ricorso per cassazione, sulla base di due mezzi.

La controricorrente F., a sua volta, ha chiesto che l'impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata per infondatezza.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo, l'Agenzia censura l'impugnata decisione per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 43 comma 30 del DPR n. 600/1973, nella parte in cui, con una prima ratio decidendi, ha ritenuto fondata l'eccezione della contribuente, secondo la quale gli avvisi di accertamento sarebbero stati notificati oltre il termine decadenziale, così respingendo la tesi dell'Agenzia che, invece, riteneva tempestiva la notifica in quanto, nel caso, i termini di notifica dovevano ritenersi raddoppiati, trattandosi di violazione tributaria per la quale sussisteva l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., con estensione della specifica previsione anche ai soci delle società. Trattasi di censura infondata e della quale si colgono, pure, profili di inammissibilità. La decisione della CTR, in questa sede impugnata, ha, in vero, evidenziato le ragioni, per le quali ha ritenuto che non poteva essere invocata l'estensione della proroga dei termini per notificare l'accertamento anche ai soci, così come preteso dall'amministrazione.

Infatti, ha escluso la sussistenza di ragioni logiche e giuridiche che potessero supportare la tesi dell'Agenzia, rilevando in particolare:

a) che l'Ufficio non aveva prodotto alcun elemento che potesse accreditare la circostanza dell'avvenuto inoltro di denuncia penale contro la contribuente o, comunque, idoneo a confermare che nei relativi confronti era stata elevata contestazione, comportante l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.c. e del DLgs. n. 74/2000;

b) che l'imposta ritenuta evasa ammontava ad importo che restava sotto la soglia di rilevanza penale, ai sensi dell'art. 4 del DLgs. n. 74/2000;

c) che stante la circostanza che la contribuente era socia di minoranza della Alfa snc e quindi estranea alla relativa amministrazione, e considerato, d'altronde, che la responsabilità penale è personale, era a ritenersi infondata ed apodittica ogni affermazione sottesa a riversare in capo alla stessa eventuali responsabilità penali degli amministratori.

A fronte di tali argomentazioni logiche e convincenti, il mezzo non offre concreti elementi idonei a scalfirne il relativo fondamento.

In vero, l'asserzione che l'Agenzia avrebbe "trasmesso alla Procura della Repubblica denuncia ex art. 331 c.p.p. nei confronti della società Alfa snc ritenendo astrattamente configurabile uno dei reati di cui al DLgs. n. 75/00 [Ndr. n. 74/00]", non solo non è stata provata e tale circostanza è stata stigmatizzata dalla CTR (pag. 4 rigo 1 e seg.ti sentenza), ma, quand'anche, di per sé, non potrebbe rilevare, né avere ricadute penali nei confronti della socia di minoranza, a meno che non ne fosse stato dimostrato il concreto operare gestionale; ma una tale circostanza non è stata dedotta e, neppure, astrattamente ipotizzata dall'amministrazione.

L'altra ratio decidendi secondo cui la rilevanza penale del fatto addebitato, andava esclusa in radice, per l'ovvia considerazione che l'imposta ritenuta evasa, restava ben al di sotto della soglia di rilevanza penale desumibile dall'art. 4 del DLgs n. 74/2000, non risulta criticamente aggredita dal mezzo e, pertanto, trattandosi di autonoma ragione, idonea a sostenere la decisione, quest'ultima deve ritenersi divenuta definitiva, in applicazione del condiviso principio secondo cui "Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza" (Cass. n. 3386/2011, n. 7931/2013, n. 24540/2009). Altresì le censure, sembrano, in vero, formulate in spregio al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la parte, in sede di ricorso per cassazione, "ha l'onere di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, in quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente e, quindi, contenere in sé tutti gli elementi che diano al Giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti ed alle risultanze processuali" (Cass. n. 849/2002, n. 2613/2001, n. 9558/1997).

Il secondo mezzo, con il quale la decisione viene censurata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 42 del DPR n. 600/1973, sostenendosi, in relazione alla seconda ratio decidendi, la legittimità dell'atto impugnato, in quanto sottoscritto da Funzionario che, alla stregua della normativa vigente ed applicabile *ratione temporis*, doveva ritenersi legittimato, resta assorbito, stante la pregiudizialità logico formale delle questioni decise, in sede di esame del primo mezzo. Conclusivamente, va rigettato, per mancata impugnazione di un'autonoma ratio decidendi della decisione impugnata, il primo motivo del ricorso e dichiarato inammissibile il secondo, alla cui coltivazione l'Agenzia non può avere interesse, stante che l'assetto d'interessi realizzato dalla prima

statuizione, attraverso l'annullamento dell'accertamento per tardivo esercizio del potere impositivo, non può dare utile ingresso alla questione prospettata con tale mezzo.

Le spese seguono la soccombenza, vanno poste a carico della ricorrente Agenzia, e liquidate in complessivi Euro duemilasettecento, ivi inclusi Euro duemilacinquecento per onorario ed Euro duecento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna l'Agenzia Entrate al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro duemilasettecento, oltre spese generali ed accessori di legge.